

SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DI MILANO

STATUTO

ARTICOLO 1.

ISTITUZIONE E FINALITA'

È costituita la Scuola Forense dell'Ordine di Milano.

La Scuola Forense esercita le sue funzioni in conformità allo Statuto e in sintonia con le finalità attribuite dalla Legge Professionale in materia di formazione per l'accesso e di aggiornamento professionale.

La Scuola Forense ha sede presso il Consiglio dell'Ordine di Milano e non ha fini di lucro.

ARTICOLO 2.

COMPETENZE DELLA SCUOLA FORENSE

La Scuola Forense organizza e predispone le attività previste dalla legge e dal Regolamento del CNF n. 3/2014 e finalizzate alla formazione professionale.

In particolare:

- a) organizza i corsi di formazione per l'accesso alla professione di cui all'art. 43 Legge Professionale, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2, L.P.;
- b) organizza le attività di formazione continua, di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d), L.P.;
- c) supporta l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3, L.P., in base alle convenzioni stipulate tra il Consiglio dell'Ordine e i Dipartimenti di Giurisprudenza;
- d) organizza i corsi di preparazione alle prove selettive per il conseguimento dell'abilitazione avanti la Suprema Corte di Cassazione;
- e) organizza i corsi per difensori d'ufficio, per curatori speciali, per amministratori di sostegno, per gestori delle crisi da sovraindebitamento, per negoziatori e per ogni altra attività di interesse per gli avvocati.

ARTICOLO 3.

FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE

La Scuola Forense deve essere dotata di risorse economiche adeguate al fine di garantire un'offerta formativa completa e competitiva.

La Fondazione Forense dell'Ordine di Milano provvede al finanziamento della Scuola Forense, che non ha finalità di lucro, per tutte le necessità relative alle sue competenze.

L'eventuale contributo richiesto per l'iscrizione ai corsi e alle altre attività formative è destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative: eventuali eccedenze saranno di esclusiva competenza della citata Fondazione Forense.

ARTICOLO 4.

ORGANI DELLA SCUOLA FORENSE

Sono organi della Scuola Forense:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) il Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera e durano in carica 4 anni, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio dell'Ordine: i componenti possono essere nominati per un massimo di due mandati.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o in caso di impedimento dello stesso il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale della Scuola Forense ed è di diritto il Direttore della Scuola Forense.

a) Il Consiglio Direttivo: è formato da 5 a 9 membri e svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola Forense, cura la programmazione e il coordinamento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico e dei referenti delle Commissioni dell'Ordine.

b) Il Direttore della Scuola è componente di diritto del Consiglio Direttivo, formula proposte e ne attua le deliberazioni, e può essere coadiuvato da uno o due co-direttore che viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Direttore presiede e convoca, altresì, il Comitato Scientifico.

Il Direttore garantisce il collegamento con la Scuola Superiore dell'Avvocatura presso il Consiglio Nazionale Forense.

c) il Comitato Scientifico: è composto da 5 a 9 membri scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta esperienza.

Il Comitato Scientifico svolge attività consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo, con riguardo all'attività didattica e alla scelta dei docenti dei corsi e delle altre attività formative.

Il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo possono riunirsi congiuntamente.

ARTICOLO 5.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E SCELTA DEI DOCENTI

La Scuola Forense provvede all'organizzazione dei corsi e delle altre attività formative anche in collaborazione con le associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.

Il Consiglio Direttivo, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico, provvede alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.

Nella scelta dei docenti, il Consiglio Direttivo valuta sulla base dei *curricula*, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, nonché eventuali pubblicazioni.

Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa, la Scuola forense può prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.

ARTICOLO 6.

BORSE DI STUDIO

La Scuola Forense, attraverso il finanziamento della Fondazione Forense, può istituire per i corsi di formazione, il conferimento di borse di studio in favore degli allievi più meritevoli e/o privi di mezzi, secondo modalità di selezione di volta in volta determinate.

Milano, 6 luglio 2017